

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale federale composto dai Signori

Avv. Michele Ponzeletti	Presidente
Avv. Margherita Branciamore	Componente
Avv. Giorgio Leccisi	Componente

con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Emilia Borrello

nel procedimento R.G. TF n. 01/2024

(R.g P.F. n. 1/2024)

nei confronti di

- **Sig. Leonardo Franco (tess. 94041);**
- **Triathlon 7C ASD, in persona del legale rappresentate p.t.**

visto

- il deferimento *ex art.* 65 R.G., depositato in data 05.08.2024, con il quale la Procura Federale contesta nei confronti del Sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD la violazione degli artt. 3.01, 3.02, 5.03, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04 del Regolamento di Giustizia FITri, dell'art. 10.02 dello Statuto della FITri, degli artt. 2.2, 2.3 del Codice Etico della FITri e degli artt. 1, 2, 8 del Codice di Comportamento del CONI;

fissata

rituale udienza al 08.10.2024;

preso atto

- della documentazione contenuta nel fascicolo della Procura federale;
- dell'attività istruttoria svolta in sede di indagini;
- delle difese prodotte dal Sig. Leonardo Franco e dalla Triathlon 7C ASD;

- delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Leonardo Franco così come risultanti dal verbale di audizione del 19.04.2023 e dal verbale di udienza del 08.10.2024;
- delle conclusioni rassegnate dal Procuratore e dall'incolpato all'udienza dell'08.10.2024;

considerato che

- con l'atto di deferimento a giudizio dinanzi al Tribunale Federale *ex art. 65* del regolamento di giustizia FITri, la Procura Federale ha contestato al Sig. Leonardo Franco, organizzatore dell'evento Asiago Winter Triathlon Festival 2023, Presidente e legale rappresentante *p.t.* della Triathlon 7C ASD, la violazione degli artt. 3.01, 3.02, 5.03, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04 del Regolamento di Giustizia FITri, dell'art. 10.02 dello Statuto della FITri, degli artt. 2.2, 2.3 del Codice Etico FITri e degli artt. 1, 2, 8 del Codice di Comportamento CONI, per aver tenuto condotte in violazione delle direttive impartite dalla Federazione e degli accordi di sponsorizzazione assunti dalla Federazione con lo sponsor ufficiale Suzuki, avendo concluso accordi con imprese diverse da quest'ultima e comunque consentito l'esposizione di marchi non autorizzati, nonostante il Suo ruolo, all'epoca dei fatti, di Presidente e *l.r.p.t.* dell'associazione sportiva Triathlon 7C ASD incaricata dell'organizzazione dell'evento di Asiago Winter Triathlon Festival - circuito Suzuki Winter 2023;

ritenuto che

- dalla documentazione acquisita e inclusa nel fascicolo di indagine risulta che il Sig. Leonardo Franco abbia posto in essere le condotte ascritte a sua responsabilità dalla Procura, avendo consentito e permesso – a dispetto della sua qualità di Organizzatore dell'Evento Asiago Winter Triathlon Festival, Circuito Suzuki Winter 2023 e della consapevolezza degli impegni assunti dalla Federazione e delle correlate direttive federali – il posizionamento sul circuito di autoveicoli di *brand* concorrenti a quello istituzionale e di altri sponsor privati, senza attivarsi fattivamente per la loro rimozione,

contravvenendo ai protocolli federali e alle direttive impartite che imponevano il divieto di posizionare nelle aree partenza, arrivo e premiazioni materiale brandizzato che non fosse autorizzato Fitri o del *main sponsor* Suzuki;

- tale condotta integra violazione delle Normative Federali vigenti cui il tesserato – peraltro con responsabilità direttive e organizzative – è senz’altro tenuto a conformarsi per effetto dell’affiliazione e del tesseramento oltre che della posizione rivestita e, quindi, violazione delle disposizioni richiamate nell’atto di incolpazione e dei doveri di cooperazione alla base dei principi di lealtà, correttezza e probità che caratterizzano l’appartenenza all’ordinamento sportivo, al di là del procurato danno anche all’immagine della Federazione, contrattualmente impegnata nei confronti di uno *sponsor* tecnico con un contratto di sponsorizzazione esclusivo;

valutato che

- oltre al compendio istruttorio offerto dalla Procura, sono le stesse affermazioni del sig. Franco a far propendere per l’iscrizione della responsabilità in capo al medesimo;

- nella comunicazione inviata alla Procura in data 16 aprile 2024 il Sig. Franco afferma tra l’altro che *“Le auto di marca Toyota alle quali fate riferimento, delle quali il sottoscritto nulla sapeva, erano da me state notate parcheggiate almeno dal venerdì mattina”*;

- al di là della contraddittorietà, l’affermazione fa ritenere che il Sig. Franco – a conoscenza dell’esistenza delle auto in questione – fosse perfettamente consapevole della circostanza che la loro presenza (se non sul campo di gara, quanto meno in stretta adiacenza) avrebbe potuto comportare problematiche alla Federazione nei rapporti con gli *sponsors*, segnatamente alla luce del rapporto di esclusiva assoluta intrattenuto con la Suzuki e quindi dell’incompatibilità dell’esposizione di auto con marchi diversi e concorrenti;

- tuttavia, nonostante tale consapevolezza, il sig. Franco non solo non ha notiziato della circostanza i competenti organi della Federazione, ma non risulta aver posto in essere alcuna cautela volta a preservare gli interessi federali (come avrebbe potuto fare, ad esempio, con la richiesta di rimozione delle automobili in questione alle autorità competenti o, più semplicemente, con la copertura delle stesse e con l'oscuramento dei marchi concorrenti rispetto a quello dello *sponsor* tecnico esclusivo della Federazione);
- sotto questo profilo, non assume neanche rilievo la circostanza, opposta dal sig. Franco, che le aree destinate a parcheggi dove erano parcheggiate le auto in questione (comunque prossime ai luoghi di gara) fossero gestite da terzi estranei alla Federazione, in quanto non risulta comunque che il sig. Franco e l'organizzazione da lui allestita abbiano posto in essere comportamenti o cautele volti ad evitare il perpetrarsi di circostanze suscettibili di porsi in contrasto con gli interessi della Federazione;
- in questa prospettiva, dalla documentazione fotografica presente nel fascicolo appare evidente che le automobili in questione fossero posizionate a fini pubblicitari e di *marketing*, comunque in prossimità delle insegne e dei tabelloni pubblicitari brandizzati dello *sponsor* federale, circostanza che non poteva non generare un conflitto rispetto alla percezione dell'utenza (come del resto lo stesso sig. Franco ammette affermando che le auto in questione avessero captato la sua attenzione);
- tantomeno appare utile invocare la mancata sottoscrizione di protocolli *marketing* che competono alla Federazione, poiché le direttive di quest'ultima (ben note al sig. Franco) s'impongono al tesserato che deve osservarle in ragione della sua appartenenza all'ordinamento settoriale;
- l'art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia FITri prevede infatti che *“costituisce infrazione disciplinare ogni azione od omissione che contravviene a norme dello Statuto o dei Regolamenti del CONI e Federali vigenti o provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero viola, comunque, il principio*

fondamentale della lealtà e correttezza, o arreca pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti”;

valutato altresì che

- analogo discorso può farsi per quanto riguarda la presenza sempre nella stessa occasione di alcune “vele” di sponsor esterni o locali;
- infatti è sempre il sig. Franco a dichiarare, nella sua memoria del 10.7.2024, che già *“nella giornata di venerdì 17 febbraio”* era stato a lui *“fatto presente il problema riguardante la presenza di due “vele” di uno sponsor della ASD poste in zona arrivo”*, salvo non aver posto in essere alcuna cautela al riguardo;
- anche nel verbale dell’udienza del 9.10.2024 il sig. Franco afferma *“ritengo comunque in ogni caso di aver rispettato il protocollo, salvo la presenza di n.2 bandiere con uno sponsor tra l’altro non in conflitto con gli sponsor federali, a cui abbiamo dato molto più spazio del previsto”*: così riconoscendo il mancato rispetto del protocollo federale per quanto riguarda la presenza delle bandiere;
- persino nella lettera a firma del difensore del sig. Franco del 24.2.2023 si dà atto della presenza di *“n. 4 vele/bandiere ed un cartellone pubblicitario ... relativi a sponsor locali di prodotti ben differenti da quelli del settore automobilistico [ch]e si trovavano, quanto alle vele/bandiere, due in zona arrivo e due in prossimità dell’uscita della zona cambio e, quanto al cartellone, all’ingresso del campo gara, tutti ben distanti dall’area premiazioni”*: circostanze che non tengono conto delle direttive emanate dalla federazione in materia di sponsorizzazioni;

considerato inoltre che

- gli articoli 5.03 e 8.03 del Regolamento di Giustizia della FITri prevedono che le Associazioni sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti commessi dai propri dirigenti e che gli affiliati rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;

- dunque, in ragione di quanto sopra, oltre al sig. Leonardo Franco, risulta parimenti responsabile per gli illeciti disciplinari commessi dal suo Presidente e legale rappresentate *p.t.*, anche la Triathlon 7C ASD, alla quale comunque può essere attribuita la responsabilità per le circostanze sopramenzionate, essendo la medesima associazione sportiva incaricata dell'organizzazione dell'evento in cui le stesse hanno avuto luogo e, quindi, a lei incombendo obblighi organizzativi e di controllo in ragione della peculiare funzione svolta;

valutato infine che

- ai fini della natura e della misura della sanzione, concorrono sia la gravità del comportamento, sia i profili di pregiudizio e di pericolo per gli interessi della Federazione, sia l'atteggiamento di disinvoltura nella gestione degli eventi di carattere federale e di incuranza e non considerazione della normativa e degli interessi federali, sia la peculiare posizione dell'incolpato, all'epoca dei fatti presidente del Comitato Regionale Veneto (peraltro sciolto con delibera del 22.2.2023 del presidente federale) e presidente dell'Associazione che ha aveva la responsabilità organizzativa dell'evento, sia l'esistenza di precedenti disciplinari;

- appare congrua, alla luce di tali circostanze, nel bilanciamento degli interessi compresenti, l'irrogazione della sanzione della sospensione del sig. Leonardo Franco da ogni attività sportiva e federale per complessivi giorni 180 giorni e la condanna della società Triathlon 7C ASD al pagamento della ammenda nella misura di euro 1000,00;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale FITri, così

Dispone

- infligge al Tesserato **Sig. Leonardo FRANCO (già tess. n. 94041)** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per complessivi giorni 180 (centottanta) considerata altresì la recidiva.

- condanna la società Triathlon 7C ASD al pagamento della ammenda nella misura di euro 1000,00 (mille).

Così deciso in Roma, 8 ottobre 2024

f.to

Il Tribunale Federale

Avv. Michele Ponzeletti

Avv. Giorgio Leccisi

Avv. Margherita Branciamore

Depositata in data 17 Ottobre 2024

f.to

Dott.ssa Emilia Borrello